

## AVVISO IMU – TASI 2016

Il 16 giugno 2016 scade il termine per versare l'acconto IMU –TASI anno 2016. In assenza di nuove deliberazioni, si effettua il versamento tenendo conto delle aliquote indicate nelle delibere di C.C. n. 10 del 30.07.2015 e n. 12 del 30.07.2015.

### ATTENZIONE: la legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (il contratto deve essere registrato): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: è possibile solo tra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli); si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Per ulteriori precisazioni clicca qui: [http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/comodato\\_gratuito.php](http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/comodato_gratuito.php)

**TASI abitazione principale** : viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

**TASI altre abitazioni** in caso di locazione la norma recita << nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il proprietario versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (Tornareccio - il 30%). >>

I cittadini italiani AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non devono il pagamento dell'IMU e TASI limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato, non locata e non in comodato d'uso.

Di seguito, pertanto, si riportano le tabelle con le principali aliquote, ai fini dell'acconto:

#### IMU:

TIPOLOGIE	Aliquota per Cento
A) - Abitazione principale ed assimilate previste dal Regolamento Comunale e relative pertinenze	0,5
B) - Unità immobiliari di proprietà ad uso abitazione principale di contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap in linea retta con attestato di invalidità civile al 100% ai sensi della legge n. 104/1992.	0,3
C) - Unità immobiliari di proprietà e ad uso abitazione principale di giovani coppie di età inferiore a 35 anni con reddito familiare complessivo non superiore ad € 20.000,00 riferito all'anno precedente a quello di imposizione.	0,4
D) - Unità immobiliari di proprietà e ad uso abitazione principale di contribuenti di età superiore ad anni 70 con reddito complessivo non superiore ad € 15.000,00 riferito all'anno precedente a quello di imposizione.	0,4
E) - Unità immobiliari di Cat. C/1 - C/3 e D) - a condizione che i proprietari degli immobili siano il titolare dell'attività economica ovvero il rappresentante legale della Ditta o Società che opera nell'immobile	0,8
F) - Aree fabbricabili	0,76
G) - Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari	0,9
H) - Altri tipi di immobili	0,9

#### TASI:

Tipologia	Aliquota per cento
Abitazione principale e relative pertinenze	2,50 (salvi gli effetti della legge di stabilità 2016)
Aree edificabili	0,00
Altri immobili (compreso i fabbricati rurali strumentali)	1,00



Il sindaco  
prof. Remo FIORITI